



COMUNE DI ARCORE

PROVINCIA DI MILANO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI A PERSONE ED ENTI PER ATTIVITA' VOLTE ALLA PROMOZIONE CIVILE CULTURALE, SOCIALE, SPORTIVA E DI TEMPO LIBERO DELLA CITTADINANZA.

CAPO I NORME GENERALI

Art.1- Finalita'

Il Comune di Arcore, fatti salvi i propri programmi, intende valorizzare, come previsto nel proprio Statuto art. 56, il ruolo delle Associazioni.

In relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il presente regolamento determina i criteri e le modalità organizzative per la concessione di finanziamenti e benefici economici a privati e/o Enti che operino, per fine istituzionale o statutario e senza scopo di lucro, per finalità culturali, civili, sociali e di aggregazione nella Comunità.

Le Associazioni senza scopo di lucro, che abbiano operato nell'ambito comunale da almeno un anno, hanno diritto all'iscrizione all'Albo Comunale, secondo le modalità previste dal regolamento di partecipazione ai sensi dell'art. 59 comma 2, dello Statuto Comunale.

Presso il Comune è istituito l'Albo degli Enti/ Associazioni/ Comitati.

Art.2- Beneficiari

Possano ricevere contributi, sussidi, vantaggi economici Enti, Associazioni, Comitati, Istituzioni, apartitiche, aventi sede nel territorio comunale e/o ivi operanti che promuovano:

- a) attività di contenuto culturale, civile, sociale, umanitario ed educativo di particolare rilevanza per Arcore e il circondario.
- b) attività di aggregazione collegate alla vita d'arca.
- c) interventi volti alla protezione e valorizzazione dell'ambiente e della natura, nonché iniziative volte a promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali.
- d) attività sportive dilettantistiche e rivolte al tempo libero che coinvolgano un numero significativo di utenti.
- e) e che siano iscritti all' apposito Albo di cui all'art. precedente.

Possano altresì ricevere contributi o sussidi o vantaggi economici, singoli operatori culturali o artisti, affinché possano svolgere attività di ricerca culturale e/o divulgazione con finalità analoghe.

Art. 3- Legittimità degli atti di concessione di benefici economici

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' suddette deve risultare dai singoli provvedimenti con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Nessuna deroga puo' essere concessa se non previa modifica del presente regolamento.

Art. 4 Iniziative di pubblicizzazione del regolamento

La Giunta Comunale dispone le iniziative piu' idonee per assicurare la piu' ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, degli enti e istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

Art. 5 Pubblicazione degli atti

Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.

Di tali atti ogni cittadino puo' prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art. 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 6 Rilascio di copie del regolamento

Il rilascio di copia del presente regolamento puo' essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti e delle istituzioni che nello stesso hanno sede.

Esso avviene previo rimborso dei soli costi di riproduzione.

Art. 7 - Determinazione dell'entita' del contributo.

Per la quantificazione dell'entita' dei contributi concessi in base ai criteri e alle modalita' indicate nei successivi articoli, si terra' conto:

- 1) dell'entita' dei contributi in denaro erogati direttamente dall'Amministrazione Comunale al soggetto richiedente;
- 2) dei vantaggi o benefici economici indiretti dovuti all'utilizzo gratuito o a tariffe agevolate di servizi, locali, strutture o impianti comunali, atteso che tutte le strutture, locali impianti sono disciplinati da appositi regolamenti che ne fissano i costi. Tali vantaggi o benefici saranno valutati in relazione alle tariffe regolarmente stabilite dall'Amministrazione Comunale in relazione ai singoli servizi, strutture, locali o impianti.

L'entita' del contributo, che dovra' essere considerata ai fini della valutazione relativa all'erogazione dello stesso, sara' determinata dalla somma dei contributi di cui al punto 1) e 2) del presente articolo.

La somma risultante dovra' essere chiaramente indicata nella delibera di concessione del contributo stesso.

ly

Art. 8 - Tipo di contributo, responsabilita' e controllo da parte del Comune

Il Comune può intervenire mediante:

- a) erogazione di contributi annuali
- b) erogazione di contributi straordinari
- c) concessione di patrocinio

I soggetti che possono farne richiesta sono quelli previsti dall'art 2 valutati in base ai criteri di cui all'art.12, del presente regolamento.

Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto ed obbligazione che si costituisca fra i soggetti beneficiari dei contributi e i terzi.

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilita' alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari o patrocinio, così come non assume responsabilita' relative alla gestione degli enti ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte, e, a seguito degli esiti degli accertamenti, deliberare la revoca nei limiti predetti.

La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalita' per le quali è stato accordato.

Art.9 - Procedura per i contributi annuali

Per poter accedere al contributo annuale il richiedente dovrà dimostrare di operare da almeno un anno nel settore/attività per cui il contributo viene richiesto.

Per ottenere i contributi annuali i soggetti interessati dovranno presentare apposita richiesta entro il mese di febbraio di ogni anno, corredata da:

- 1) Statuto e/o regolamento dell'Associazione o Ente nonché la composizione degli organi direttivi, salvo che tale documentazione sia già stata presentata precedentemente e che non siano intervenute variazioni, che l'Ente o Associazione è tenuto a comunicare al Comune.
- 2) Relazione dell'attività svolta nell'anno precedente
- 3) Bilancio consuntivo relativo all'attività svolta nell'anno precedente o analoghi documenti contabili di sintesi, che dimostrino in particolare l'utilizzo dell'eventuale contributo comunale concesso per gli scopi richiesti

- 
- 
- 4) Bilancio preventivo dell'anno in corso in cui si evidenzino le entrate previste
 - 5) Programma specifico per l'anno in corso
 - 6) Specificazione di altri benefici economici richiesti al Comune per le attività dell'anno in corso.

~~Gli enti che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività devono segnalarlo anche esteriormente attraverso i mezzi di comunicazione utilizzati.~~

Art. 10 - Procedura per i contributi straordinari

Il Comune nei limiti degli appositi stanziamenti di Bilancio, potrà concedere contributi straordinari una tantum a soggetti che propongono attività finalizzate alla attuazione di iniziative analoghe a quelle previste nell'art. 2.

Per ottenere i contributi straordinari gli interessati dovranno presentare un programma dettagliato dell'iniziativa e una previsione di spesa della stessa almeno 30 giorni prima della data prevista per l'iniziativa.

Sulla base della documentazione prodotta, la Giunta Comunale delibererà l'entità e la modalità di erogazione del contributo.

L'attività prestata dai soggetti proponenti dovrà essere a titolo volontario e gratuito.

Gli enti, le associazioni, i privati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare attraverso i mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

Il Comune può concedere contributi straordinari ad Enti ed Associazioni riconosciuti di valenza sovracomunale, nazionale ed internazionale che promuovano, per le finalità proprie, interventi di prevenzione sociale e sanitaria, di ricerca ed informazione scientifica e culturale, di protezione ambientale.

I contributi straordinari possono esplicarsi anche nell'assunzione diretta di parte delle spese di organizzazione, nella concessione a tariffe agevolate delle proprie strutture (con le modalità di cui al capo II del presente regolamento) o nell'offerta di supporti tecnico-organizzativi.

Qualora l'Ente non realizzi la iniziativa per cui ha ricevuto il contributo straordinario deve provvedere alla restituzione dello stesso, ad eccezione di sopravvenuti gravi ed imprevedibili impedimenti. La non restituzione verrà deliberata dalla Giunta Comunale.

Art. 11 - Patrocinio comunale

Il Comune può concedere il patrocinio delle manifestazioni o attività previste all'art. 2. Il patrocinio del Comune consiste nel riconoscimento del valore civile, sociale o culturale dell'iniziativa e/o dei suoi promotori e nell'autorizzazione ad utilizzare il nome e lo stemma del Comune.



Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dalla Giunta Comunale.

La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalita' stabilite dal presente regolamento.

Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che lo ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

Art. 12 - Criteri di valutazione dei contributi.

Per la concessione dei contributi e delle utilita' economiche la Giunta valuterà le richieste pervenute secondo i seguenti criteri:

1. Valutazione dei programmi:

Sara' valutata la rilevanza per la Comunita' dei programmi proposti in base ai seguenti parametri:

- a) coinvolgimento sociale conseguente alla realizzazione della proposta;
- b) valorizzazione di tradizioni locali;
- c) importanza scientifica, culturale, civile, sociale, sportiva eccetera;
- d) dimostrazione di precedenti analoghi programmi portati a termine con esiti adeguati alle finalita'.

La rispondenza ad uno o piu' di tali parametri sara' riportata sinteticamente nella proposta di deliberazione relativa all'erogazione del contributo.

2. Valutazione dei soggetti richiedenti:

Il soggetto richiedente dovra' dimostrare quanto segue:

- a) risorse economiche e/o impegno di lavoro volontario che il soggetto deve impegnare per il programma per cui chiede il contributo;
- b) bilancio dell'iniziativa specifica in cui vengano indicate chiaramente le entrate, le spese, nonche' i motivi cui le stesse sono dovute.

Art. 13 - Quantificazione del contributo annuale.

La Giunta Comunale, valutata la documentazione presentata, delibererà il piano di riparto delle somme previste in bilancio quali contributi ordinari entro il 30 aprile, mentre l'erogazione del contributo avverrà nel secondo semestre dell'esercizio.

Il piano di riparto dovrà essere comunicato a tutti i richiedenti entro 15 gg. dalla sua approvazione.

Per la determinazione del contributo si terra' conto dell'interesse culturale e sociale del programma presentato, nonche' della situazione economica dell'Associazione o Ente proponente alla luce dei seguenti parametri:

- a) Per tutte le associazioni :
1. Qualita' ed entita' dei programmi proposti.
 2. Realizzazione puntuale degli impegni per cui in precedenza si e' richiesto il contributo
 3. Numero di utenti potenziali delle iniziative
 4. Bilancio consuntivo e preventivo in cui vengano specificate le tariffe praticate, eventuali altri contributi da enti pubblici, sponsor privati etc...
 5. Continuita' pluriennale dell'attivita' proposta
- b) Per le associazioni di tipo sportivo si terra' conto anche dei seguenti parametri:
1. Numero di atleti
 2. Corsi promozionali attuati
 3. Numero di manifestazioni sportive organizzate
 4. Tariffe praticate nei confronti degli utenti.

La richiesta di assegnazione del contributo annuale dovra' essere rinnovata anno per anno secondo quanto previsto nell'art.9.

Art. 14 - Contributi a scuole e istituti.

La Giunta Comunale deliberera' annualmente i contributi da erogare alle scuole pubbliche e private inserendoli nel proprio Piano annuale per il diritto allo studio, tenuto conto di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 31 del 21.03.1980.

Art. 15 - Interventi straordinari

La Giunta Comunale ha la facolta' di attribuire contributi straordinari per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunita' tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori un intervento del Comune.

La concessione dell'uso temporaneo di spazi, locali e strutture per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.

CAPO II
CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

SOTTO FORMA DI UTILIZZO DI LOCALI E STRUTTURE COMUNALI

Art. 16 - Altri tipi di vantaggi economici

Il Comune, oltre a concessioni dirette di contributi in denaro, puo' concedere benefici economici di altro tipo.

Tali benefici, che verranno concessi ad associazioni o enti indicate all' art.2 sono:

- a) la locazione a canone agevolato o simbolico di locali ad uso di sedi
- b) l'uso temporaneo, a titolo gratuito o a tariffa agevolata, di sale comunali.
- c) l'uso temporaneo, a titolo gratuito o a tariffa agevolata, di strutture o impianti sportivi.

Art. 17 - Locazione di locali come sedi di enti o associazioni.

Il Comune puo' concedere in locazione a canone agevolato o simbolico propri agli enti od associazioni di cui all'articolo precedente.

La suddetta locazione avverra' tramite contratto che dovra' essere approvato dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione; in essa dovra' essere indicata la motivazione in base alla quale viene concessa tale beneficio economico.

L'economo comunale provvedera' all'esazione del canone.

Art. 18 - Uso temporaneo di sale comunali a titolo gratuito o a tariffa agevolata

L'utilizzo delle sale comunali viene effettuato ai prezzi e con le modalita' previste nei rispettivi regolamenti (Delib. CC n° 242 del 21/11/1988: Regolamento per l'utilizzo delle sale nel seminterrato della Biblioteca; Delib. CC. 270/87 Regolamento per l'uso delle Sale di S. Apollinare e del Teatrino Comunale)

La Giunta puo' concedere l'uso gratuito o a tariffa agevolata, oltre che ai soggetti gia' indicati nei regolamenti di utilizzo delle sale comunali, anche ai soggetti di cui all'art. 2.

Art. 19 - Uso temporaneo di strutture o impianti sportivi a titolo gratuito o a tariffa agevolata.

L' utilizzo degli impianti e strutture sportive, ove non esistano convenzioni particolari, viene effettuato ai prezzi e modalita' definiti dal relativo regolamento (Delib. CC 164 del 29/9/1989).

I regolamenti devono prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilita' da parte del Comune per l'uso delle stesse.

Nel caso in cui l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, l' Ente organizzatore ne assumera' la piena responsabilita', facendosi anche carico di richiedere le necessarie ulteriori autorizzazioni e le relative polizze assicurative di responsabilita' civile terzi.

Art.20 - Norme transitorie e finali

Per l'anno 1994 i contributi potranno essere richiesti con le modalita' previste nel presente Regolamento entro 2 mesi dalla dichiarazione di esecutivita' dello stesso.